



2. che l'anno accademico di iscrizione al primo anno del suddetto corso di studio è \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
3. di possedere i seguenti requisiti di merito previsti dal bando riferiti alla data del 23/11/2012:
- a) per gli iscritti al 1° anno di un corso di laurea specialistica biennale, di specializzazione o di dottorato di ricerca: voto di laurea conseguito \_\_\_\_\_/110 |
- b) per gli iscritti ad anni successivi al primo ai corsi di laurea e laurea specialistica: numero crediti \_\_\_\_\_ |
- c) per gli iscritti ad anni successivi al primo ai corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca e per gli iscritti (già in possesso di diploma di scuola media superiore) agli ultimi tre anni dei corsi di vecchio ordinamento degli istituti musicali, di possedere i requisiti per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti;
4. di avere già beneficiato negli scorsi anni di interventi finalizzati alla frequenza di corsi di lingua all'estero erogati dalla stessa Ersu o da altre Istituzioni  sì  no
5. di essere in possesso di un attestato di frequenza e profitto, rilasciato da idonea istituzione abilitata, riguardante la partecipazione ad un corso di  
 livello elementare/intermedio  oppure livello avanzato
6. che si impegna a comunicare, prima della partenza, l'Istituto (e relativo recapito) presso il quale ha prenotato il corso e a richiedere all'Istituto stesso di dare conferma all'Ersu - a mezzo mail ([a.battello@ersu.unict.it](mailto:a.battello@ersu.unict.it)) - di essere stato ammesso a partecipare al corso e, a conclusione dello stesso, di dare comunicazione dell'esito finale con giudizio motivato.
7. che si impegna a presentare, a completamento del corso di lingua e comunque non oltre il mese di ottobre 2013, attestato in originale di frequenza e profitto rilasciato dalla scuola presso la quale si è tenuto il corso; biglietto di viaggio con relativa carta di imbarco; documentazione in originale attestante le spese di vitto e alloggio
8. che si impegna a dare tempestiva comunicazione per iscritto all'ERSU di qualsiasi evento rilevante ai fini del beneficio richiesto che si verifichi successivamente alla data di presentazione della presente domanda.

**Dati relativi alla condizione economica e familiare valutati secondo i criteri previsti all'art. 2 del bando di concorso per le borse di studio dell'a.a. 2012/2013' (Vedi a fianco stralcio aggiornato)**

9. nel nucleo familiare sono presenti altri universitari oltre il dichiarante in numero di \_\_\_\_\_ |
10. nel nucleo familiare sono presenti disabili con invalidità oltre il 65% in numero di \_\_\_\_\_ |  
 (dichiarare e documentare solamente se non risulta nella documentazione Isee)
- 11 nel nucleo familiare sono assenti genitori: per decesso  1  2 , per separazione/divorzio
12. di essere "indipendente" (vedi art. 2 bando borse studio) rispetto al nucleo familiare d'origine si  no
13. che fratelli o sorelle appartenenti al nucleo familiare producono reddito/patrimonio si  no

**TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti con le richieste del beneficio saranno trattati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati e alla tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Ersu e specificatamente per tutti gli adempimenti connessi alla gestione del presente bando.

La sottoscrizione della domanda di contributo comporta pieno consenso al trattamento dei dati personali.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo in argomento.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Ersu di Catania con sede in via Etnea, 570

**ALLEGATI**

- Dichiarazione Sostitutiva Unica (redditi/patrimonio 2011)
- Attestazione Isee (redditi/patrimonio 2011)
- Attestato di frequenza e profitto livello intermedio "B"  
 (per i richiedenti di corso di lingua di livello avanzato)
- Documento di identità
- Codice IBAN
- Codice fiscale

*Lo Studente*

*(N.B: nel caso la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto, o la firma non venga altrimenti autenticata, deve essere presentata copia fotostatica di un documento d'identità)*

### Stralcio aggiornato art. 2 bando di concorso per borse di studio a.a. 2012/2013

#### Art. 2 - REQUISITI ECONOMICI

Ai sensi dell'art. 5 del Dpcm 9.4.2001 e del D.lgs. n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, le condizioni economiche dei partecipanti al concorso sono individuate sulla base dei seguenti elementi:

- 1) Nucleo familiare
- 2) Indicatore della situazione economica equivalente
- 3) Indicatore della situazione economica all'estero
- 4) Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

I redditi e il patrimonio da considerare sono quelli posseduti nell'anno 2011 dal nucleo familiare assunto dall'ERSU secondo la composizione prevista al punto 1) del presente articolo con riferimento alla data di presentazione della domanda dei benefici.

##### 1) Nucleo familiare

In via generale, è definito secondo le modalità previste dal Dpcm n. 221/99 art. 1 bis, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 5 del Dpcm 9.4.2001, per l'accesso ai benefici previsti dal presente bando l'ERSU di Catania assume come unità di riferimento la seguente composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda:

- il richiedente i benefici;
- tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafica del richiedente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- i genitori dello studente e gli altri figli fiscalmente a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di atto di separazione legale, divorzio o annullamento;
- il genitore divorziato o separato che percepisce l'assegno di mantenimento dello studente;
- le persone in affidamento ai genitori dello studente.

Lo studente è dichiarato "indipendente" rispetto al nucleo familiare di origine, e pertanto si tiene conto della situazione economica derivante dal nuovo nucleo familiare, quando ricorrono entrambi le seguenti condizioni:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- reddito da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato da almeno due anni non inferiore a € 6.500,00 con riferimento a un nucleo familiare di una persona. Per rapportare l'importo a più persone si utilizza la scala di equivalenza prevista dal D.lgs n. 109/98 e dal Dpcm 9.4.2001.

Qualora lo studente, pur non vivendo più nella famiglia di origine, non abbia i requisiti per essere considerato indipendente si deve fare comunque riferimento ai componenti ed alle condizioni economiche/patrimoniali del nucleo familiare di origine, oltre a quelli del proprio nucleo.

E' classificato nella categoria denominata "altri casi" esclusivamente lo studente coniugato/separato/divorziato/vedovo/orfano di entrambi i genitori con nucleo familiare autonomo e in questo caso viene preso in considerazione il solo reddito complessivo dei componenti il proprio nucleo familiare.

##### 2) Indicatore della situazione economica equivalente

In via generale, è calcolato secondo le modalità di cui al D.lgs 109/98, e successive modifiche e integrazioni, dal rapporto tra la somma dei redditi prodotti (*tabella 1 parte prima del D.Lgs*) e il 20% dei valori patrimoniali posseduti (*tabella 1 parte seconda*) del nucleo familiare di appartenenza e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare (*tabella 2 del D.Lgs*).

Ai sensi dell'art. 5 del Dpcm 9.4.2001 e dell'art. 3 del D.lgs. 109/98, per l'accesso ai benefici previsti dal presente bando l'ERSU di Catania terrà conto delle seguenti integrazioni e/o modificazioni:

- a) il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, considerati parte del nucleo familiare, concorrono nella misura del 50%;
  - b) i redditi e i patrimoni posseduti all'estero sono considerati secondo le stesse modalità del citato D.lgs. 109/98 con le seguenti integrazioni:
    - i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31.12.2011, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 Euro al metro quadro;
    - i redditi e i patrimoni mobiliari posseduti all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento (*L. n. 227/90 e s. m.*);
-

c) viene adottata la maggiorazione di 0,2 del parametro desunto dalla scala di equivalenza prevista dal D.lgs. n.109/98 per il calcolo degli indicatori economici con riferimento ad ogni altro familiare universitario oltre lo studente richiedente;

d) la maggiorazione di 0,2 del parametro desunto dalla scala di equivalenza prevista dal D.lgs. n. 109/98 in caso di assenza di un genitore è calcolata anche in assenza di figli minori e si raddoppia in caso di decesso di entrambi i genitori.

L'Indicatore della situazione economica equivalente calcolato con riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, tenendo conto delle integrazioni e modificazioni previste nel presente bando, viene di seguito indicato con la sigla Iseeu (*Indicatore della situazione economica equivalente universitario*).

3) Indicatore della situazione economica equivalente all'estero

In via generale, è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento.

Gli studenti italiani che hanno nel loro nucleo familiare persone con redditi prodotti all'estero e/o fabbricati ad uso abitativo all'estero (nel caso in cui tali redditi non siano inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia) dovranno produrre, anche successivamente alla presentazione della domanda e comunque non oltre il termine perentorio del 31.12.2012, la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove sono stati prodotti i redditi. Le dichiarazioni tradotte in lingua italiana dovranno essere convalidate dall' autorità diplomatica italiana competente per territorio.

Per la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, deve essere prodotta, anche successivamente alla presentazione della domanda e comunque non oltre il termine perentorio del 31.12.2012, apposita documentazione rilasciata dalla competente autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti che deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione può essere resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana, e legalizzata dalle prefetture ai sensi dell'art. 33 del Dpr 445/2000. La documentazione deve certificare la composizione del nucleo familiare, i redditi, il patrimonio mobiliare e i fabbricati (con l'indicazione delle relative superfici) posseduti all'estero da ciascun membro del nucleo familiare.

Gli studenti apolidi e rifugiati politici (purchè tale status sia comprovato dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale rilasciata dal Tribunale Civile per gli apolidi e dal Ministero dell'Interno per i rifugiati politici) sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati e ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (art. 13 c.5 Dpcm 9.4.2001) di cui all'elenco definito con decreto del 2.5.2011 (*Tabella B*) del Ministro della Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la condizione economica è valutata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Per gli studenti di primo anno la certificazione può essere altresì rilasciata da enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica che si impegnano alla eventuale restituzione della borsa in caso di revoca del beneficio. Con tale attestazione, che può essere presentata anche successivamente alla presentazione della domanda e comunque non oltre il termine perentorio del 31.12.2012, i valori dell'Iseeu e dell'Ispeu sono determinati convenzionalmente in Euro 1. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Si attesta la presentazione della domanda per l'attribuzione di un contributo per la frequenza all'estero a corso di lingua inglese/francese/tedesca/spagnola per l'anno accademico 2012/2013 del

Sig. \_\_\_\_\_

Catania li, \_\_\_\_\_

*Ufficio per le Attività Culturali* \_\_\_\_\_